

**CONVENZIONE TELEGRAFICA
COL REGNO D'ITALIA
25 maggio 1879**

1. – Il Governo della Repubblica ed il Governo Italiano costituiranno e manterranno a proprie spese la linea telegrafica sul loro territorio e provvederanno, pure a proprie spese, alla montatura ed all'esercizio dei rispettivi uffici telegrafici.

2. – Il servizio telegrafico della Repubblica di San Marino, dovendo esercitarsi nei limiti del Regno d'Italia con partecipazione al servizio internazionale sarà considerato, dal punto di vista di questo servizio internazionale, come facente parte integrante della rete telegrafica italiana.

Il Governo della Repubblica di San Marino applicherà ai suoi telegrammi scambiati cogli uffici fuori d'Italia applicherà le Convenzioni internazionali e le tasse, che il Regno d'Italia ha stipulato e stipulerà cogli altri Stati.

3. – Il Governo della Repubblica riterrà per sé l'80%, sia delle tasse per telegrammi diretti ad uffici italiani, sia delle tasse terminali italiane per telegrammi diretti fuori d'Italia, senza distinzione fra telegrammi privati e di Stato, e pagherà al Governo italiano, oltre il 20% delle tasse suddette, l'intero ammontare delle tasse spettanti agli altri Stati e delle tasse per risposta pagata e per avvisi di ricevimento dei telegrammi diretti fuori d'Italia.

4. – Il Governo d'Italia riterrà per sé le tasse dei telegrammi diretti dagli uffici italiani a San Marino, nonché le tasse italiane dei telegrammi diretti a San Marino da località fuori d'Italia.

5. – Il nuovo ufficio di San Marino sarà compreso nella nomenclatura degli uffici telegrafici pubblicata dall'ufficio internazionale di Berna, coll'indicazione di: SAN MARINO [*République de*] ITALIE.

6. – Lo stesso trattamento fatto colla presente Convenzione per l'ufficio telegrafico di San Marino s'intende esteso anche agli altri uffici telegrafici, che fossero per aprirsi nel territorio della Repubblica, per i loro rapporti cogli uffici telegrafici del Regno e cogli uffici telegrafici degli altri Stati.

7. – La presente Convenzione avrà la durata di un biennio e s'intenderà prorogata di biennio in biennio, quando non sia denunciata una anno prima della scadenza.

8. – Questa Convenzione sarà ratificata dai Governi rispettivi, e il cambio delle ratifiche seguirà nel più breve termine possibile.